

Organo di garanzia

Informazioni generali

In ogni istituto, secondo le disposizioni dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, deve essere costituito un organo interno di garanzia, composto, nelle scuole superiori, secondo le disposizioni del regolamento di istituto che ne disciplina anche il funzionamento (deve essere garantita la presenza di un rappresentante eletto degli studenti).

In ogni regione opera un organo di garanzia regionale, presso l'ufficio scolastico regionale.

L'organo regionale fornisce al direttore generale dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) un parere vincolante sui ricorsi presentati a livello regionale; il direttore generale, o un suo delegato, emette poi la decisione in via definitiva.

Da chi è composto

L'organo di garanzia interno alla scuola di norma è composto da un rappresentante dei docenti designato dal consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori e il dirigente scolastico che lo presiede.

L'organo di garanzia regionale, presieduto dal direttore generale o dal dirigente da questi delegato, è composto, per le scuole superiori, da tre docenti, due studenti (designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti) e da un genitore. I rappresentanti di genitori e dei docenti devono essere designati all'interno della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale rimane in carica per due anni.

Che compiti ha?

L'organo di garanzia interno decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari inflitte agli studenti della scuola (come le sospensioni). Possono fare ricorso all'organo di garanzia, entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzione, gli studenti interessati o chiunque ne abbia interesse. L'organo decide nel merito entro dieci giorni dal ricorso. L'organo di garanzia interno può altresì decidere sui ricorsi presentati da studenti, o da chiunque ne abbia interesse, in merito ai conflitti che sorgono nella scuola sull'applicazione dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”.

L'organo di garanzia regionale fornisce un parere vincolante al direttore generale dell'USR sui ricorsi, proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, in merito alle presunte violazioni dello "Statuto" nelle scuole (si tratta, quindi, non di un controllo sui fatti accaduti ma sulle procedure di irrogazione delle sanzioni, sull'organo di garanzia interno e quindi sui regolamenti delle singole scuole). L'organo regionale decide in base alle memorie e alla documentazione scritta presentata con il ricorso, raccolta durante il procedimento e fornita dall'amministrazione scolastica, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Trascorso questo termine, se l'organo non si pronuncia o non richiede più tempo per esaminare il ricorso, il direttore generale può comunque decidere sul ricorso.

